

CONVENZIONE PER ACCREDITAMENTO CENTRI ESTIVI EDUCATIVI

PER MINORI IN ETÀ 3 - 14 ANNI -

(specificare il nome del Centro Estivo)

INDICE

- Art. 1 Oggetto e funzione della convenzione
- Art. 2 Obblighi a carico del Soggetto gestore
- Art. 3 Obblighi a carico del Comune
- Art. 4 Rapporti fra Soggetto gestore e Servizio Sociale del Comune
- Art. 5 Durata – Permanenza validità – Facoltà di disdetta
- Art. 6 Contributi specifici per l’inserimento di minori disabili
- Art. 7 Contributi specifici per riduzione rette utenti
- Art. 8 Modalità di controllo e promozione della qualità
- Art. 9 Responsabilità del gestore
- Art. 10 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
- Art. 11 Diritto di recesso
- Art. 12 Gestione diretta e utilizzo di terzi
- Art. 13 Controversie
- Art. 14 Rinvio
- Art. 15 Spese contrattuali

ALLEGATI:

Allegato 1: "Criteri per l’accreditamento ".

Allegato 2: Progetto educativo approvato

Articolo 1 – OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti fra il **Comune di Valmontone** e , in relazione all'accreditamento del Centro Estivo..... gestito dal medesimo soggetto.
2. Il Centro Estivo rientra fra i Centri accreditati, individuati con determinazione del Dirigente Settore I n. , in esito a procedura di valutazione operata sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo stabilite nella delibera di Giunta Comunale n.98 del 30.04.2019;
3. La sottoscrizione della presente convenzione conferisce validità ed efficacia all'accreditamento.

Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO NON PROFIT

L'Associazionesi obbliga a:

- a) garantire la gestione del Centro Estivo (.....) alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo di cui all'allegato 2.
- b) comunicare ai Servizi Sociali qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato 1.
- c) garantire l'inserimento, su esplicita richiesta degli uffici comunali competenti, di minori disabili, come previsto al punto 6 dell'allegato 1).
- d) sottostare, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, alle verifiche disposte dagli uffici competenti allo scopo di controllare il persistere dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
- e) presentare i documenti previsti agli artt. 5 e 7 della presente convenzione (prospetti giornalieri di presenza minori disabili, prospetti relativi alle riduzioni di rette agli utenti e programma annuale delle attività).
- f) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nome al Comune.
- g) garantire la formazione professionale permanente e specifica degli educatori e/o volontari impegnati, nonché dei loro eventuali sostituti.

Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Valmontone i seguenti obblighi:

- a) pubblicizzare, annualmente, l'elenco dei Centri Estivi convenzionati, il programma di attività e la retta prevista per ciascun Centro.
- b) assegnare e liquidare i contributi relativi all'inserimento di minori disabili, minori con agevolazioni e contributo per l'abbattimento del costo.
- c) trasferire, a consuntivo, i fondi relativi alle predette riduzioni di rette.
- d) Come richiesto, concedere l'utilizzo del sito di proprietà comunale, (Palestra Via Della Pace) alle condizioni previste dal punto 8 dell'All. 1.
- e) predisporre la verifica del servizio, secondo quanto previsto al successivo art.8.

Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1. Il Soggetto gestore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari educatori.

2. Il Soggetto è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione.
3. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari comunali, nei confronti dei singoli operatori.
4. Per ogni questione attinente la gestione della convenzione, i referenti del Comune per i Soggetti gestori vengono individuati nel Responsabile dei Servizi Sociali.
5. Qualora il Centro Estivo inserisca minori disabili, su richiesta dei Servizi comunali, si applica il punto 6 dell'allegato 1).
6. Eventuali contributi specifici per la riduzione delle rette degli utenti sono regolati in base al punto 5 dell'allegato 1) e a quanto previsto dal successivo art. 7.

Articolo 5 – DURATA – PERMANENZA VALIDITA' – FACOLTA' DI DISDETTA

1. La presente convenzione ha durata anni 2 (*due*), a partire dal 2019 fino ad agosto 2021; non è rinnovabile (nota 1) ;
2. La validità e l'efficacia della presente convenzione è subordinata al persistere dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato 1. A tale proposito, i Soggetti gestori dei Centri accreditati sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile degli anni successivi al primo, il programma dettagliato delle attività, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
3. E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione per l'anno successivo. La comunicazione della volontà di disdetta deve essere formalmente comunicata all'altra parte entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello per cui si intende che la disdetta abbia effetto.

Articolo 6– CONTRIBUTI SPECIFICI PER L'INSERIMENTO DI MINORI DISABILI

Per l'inserimento di minori disabili vale la regolamentazione prevista, per tutti i Centri Estivi accreditati, al punto 6 dell'allegato 1).

Articolo 7 – CONTRIBUTI SPECIFICI PER RIDUZIONE RETTE UTENTI

Così come previsto dall'art. 5 dell'all) 1, il Comune potrà concedere accessi facilitati di utenti (con disagio familiare, sociale od economico) con retta parziale o totale a carico del Comune. In tal caso il Comune trasferirà direttamente ai Centri estivi le quote di contributo assegnate alle famiglie.

Articolo 8 – MODALITA' DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA'

1. Il Responsabile dei servizi Sociali si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, sondaggi presso gli utenti dei servizi accreditati e/o controlli e sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per conservare l'accreditamento.
2. Nel caso in cui, durante i controlli di cui al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione.
3. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, verrà revocato l'accreditamento e, quindi, si avrà contestuale decadenza della presente convenzione.

5. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, verrà revocato l'accreditamento, con l'effetto sulla convenzione indicato al comma precedente.
6. A prescindere dai controlli operati dai servizi comunali competenti, il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tutte le variazioni intervenute che possano incidere, a qualsiasi titolo, sulla conservazione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per mantenere l'accreditamento.

Articolo 9 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Soggetto gestore è:

1. unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
2. obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "*culpa in vigilando*" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
4. Nell'ambito del principio generale di cooperazione ha la responsabilità di segnalare al Responsabile dei Servizi Sociali ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a tutto ciò che inerisce all'oggetto della presente convenzione. In tale quadro, il Soggetto gestore accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
5. tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed antipedofilia.
6. tenuto ad adottare un registro per l'annotazione giornaliera delle presenze dei minori e del personale;
7. tenuto a garantire il rispetto dell'HCCP per il servizio mensa e che, su richiesta della famiglia, sia possibile usufruire di diete speciali legate ad esigenze di salute o filosofiche.
8. tenuto a garantire la conformità delle strutture ospitanti, se non comunali, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentata dal gestore con la denuncia di inizio attività.

Articolo 10 - ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.
2. Il Soggetto gestore è obbligato a stipulare le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio accreditato. In ogni caso, il Soggetto gestore terrà, comunque, indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.

Articolo 11 - DIRITTO DI RECESSO

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso viene comunicata al Soggetto gestore dal Dirigente Settore I , previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 12 – GESTIONE DIRETTA E LIMITE ALL' UTILIZZO DI TERZI

Il Centro Estivo deve essere gestito direttamente, per quanto concerne le attività educative, dal Soggetto accreditato e firmatario della presente convenzione. E' ammesso il ricorso a terzi per forniture di servizi e beni che siano necessari per il completamento del servizio educativo e che abbiano carattere accessorio.

Articolo 13 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Articolo 14 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Articolo 15 - SPESE CONTRATTUALI

1. I Gestori che hanno natura di ONLUS sono esenti dall'imposta di bollo (come pure dall'imposta di registro), ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97; diversamente, l'imposta di bollo è a carico del Gestore.
2. La presente convenzione è atto per il quale non vi è obbligo di richiedere registrazione, ai sensi dell'art.3 lett. a) della Tabella allegata al DPR 131/1986, in quanto atto formato per la validità e l'efficacia dell'accreditamento, che è provvedimento di interesse pubblico.
3. La presente convenzione è, per sua natura, esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.

Valmontone,-----

Il Soggetto Gestore

Il Dirigente I Settore